

Penale Sent. Sez. 3 Num. 34897 Anno 2021

Presidente: MARINI LUIGI

Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udiienza: 11/05/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Miragliuolo Restituuta, nata a Ischia il 28/10/1948
avverso l'ordinanza del 25/11/2020 del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di
Ischia
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 novembre 2020, il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione impartita con sentenza di applicazione concordata della pena (del 13 novembre 2002), avente per oggetto un manufatto abusivo di mq 127.

2. Avverso l'ordinanza l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la violazione dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, non avendo il giudice considerato che gli abusi minori – quale quello oggetto del presente procedimento – sono sempre sanabili, anche se effettuati su immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo; 2) l'erronea applicazione della lettera d) del comma 27 del già richiamato art. 32, sul rilievo che tale disposizione non sarebbe applicabile nel caso di specie, perché il territorio sul quale l'immobile è stato edificato è soggetto a vincolo imposto con decreto ministeriale e non trattandosi di opere realizzate su immobili dichiarati monumenti nazionali o di notevole interesse culturale; 3) la violazione dell'art. 8 Cedu, che sancisce l'inviolabilità del domicilio, non essendo stato effettuato il giusto contemporaneamente di interessi tra il diritto di abitazione della ricorrente e del suo nucleo familiare e la repressione dell'abusivismo edilizio; 4) la violazione dell'art. 38 della legge n. 47 del 1985, sul rilievo che il giudice avrebbe erroneamente affermato che questo, ove prevede la sospensione del procedimento penale e di quello per le sanzioni amministrative in caso di presentazione di domanda di sanatoria, trova applicazione solo nel corso del processo e non anche nella fase esecutiva; 5) la mancata assunzione della prova decisiva consistente nell'acquisizione da parte del Comune di informazioni in ordine all'istruttoria in corso della domanda di condono; 6) la contraddittorietà e la mancanza di motivazione in relazione alla mancata disamina dei possibili esiti dei tempi di definizione della procedura di condono edilizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Il giudice ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto dall'interessata, ritenendo inapplicabile, anche in astratto, il condono edilizio del 2003, per la natura dell'intervento edilizio, trattandosi di nuova costruzione e non di intervento minore. Ritenuta l'esistenza di un vincolo paesaggistico, ed essendo incontestato che l'intervento edilizio è una nuova costruzione, la decisione del giudice dell'esecuzione risulta del tutto corretta, essendo invece l'interpretazione della ricorrente contraria al costante orientamento della Corte di cassazione. Deve richiamarsi, in particolare, Sez. 3, n. 37865 del 04/05/2004, Rv. 230030, la quale ha affermato che, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo, il condono previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato



d.l. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Dunque, sono del tutto esclusi dal condono del 2003 gli interventi edilizi maggiori nelle aree sottoposti a vincolo; e non sui soli immobili sottoposti a vincolo, come invece sostiene la ricorrente nel caso di specie. Tale principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, Rv. 268079, la quale ha anche richiamato le sentenze della Corte Costituzionale n. 54 del 2009, n. 150 del 2009 e 290 del 2009, nonché quella del Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 1664 del 02/05/2016, evidenziando che la sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 26 dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nella parte in cui non consentiva alle leggi regionali di determinare le condizioni e le modalità di ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1 della stessa legge, non ha inciso anche sulla disciplina dettata dal citato comma 27, lettera d), dello stesso art. 32 della L. n. 326 del 2003 che, come si è detto, non consente la sanatoria di opere - delle tipologie indicate nei numeri 1, 2 e 3 di cui all'Allegato 1 - realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

1.2. Anche il quarto motivo di doglianza è manifestamente infondato, perché dalla semplice lettura della disposizione richiamata dalla ricorrente emerge che la stessa non prevede che la presentazione della domanda di condono sospenda il procedimento di esecuzione, essendo la sua eventuale efficacia sospensiva limitata al procedimento penale di accertamento del reato.

1.3. Quanto agli altri motivi, deve rilevarsi che si tratta di censure del tutto generiche, in quanto basate su mere asserzioni prive di richiami puntuali agli atti di causa, e non proposte - secondo quanto riportato nella narrativa del provvedimento impugnato, non contestata sul punto della difesa della ricorrente - in sede di incidente di esecuzione; con la conseguenza che il giudice non aveva alcun onere di pronunciarsi in merito a tali rilievi, i quali non possono essere presentati per la prima volta di fronte alla Corte di cassazione.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,

l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/05/2021.

Il Consigliere estensore
.....


Il Presidente
.....